



# COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

N°48 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
---------------------	----------------------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### OGGETTO

OGGETTO	INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL GRUPPO COMUNE DI SANDRIGO E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020
---------	--

Oggi **venti** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventuno**, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Stivan Giuliano	SINDACO	Presente
Rigoni Giovanni	VICE SINDACO	Presente
RIGON MARICA	ASSESSORE	Presente
Pozzato Lucia	ASSESSORE	Presente
Cuman Antonio	ASSESSORE	Presente

5	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario FLORIANI CRISTINA.

Il Sig. Stivan Giuliano nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

### IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

Proposta n.49 del 14-05-2021

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL GRUPPO COMUNE DI SANDRIGO E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA L'ASSESSORE PROPONENTE**

### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- l’art. 151, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l’art. 147-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica e predisposti secondo le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011;
- la propria deliberazione n. 86 del 10/08/2020, con la quale venivano identificati i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” e l’area di consolidamento per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 09/11/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Sandrigo per l’esercizio 2019;

### **CONSIDERATO:**

- che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 agosto 2017 ha aggiornato il “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” allegato al D.Lgs. 118/2011, innovando in parte i criteri per la definizione del “Gruppo amministrazione pubblica” e che pertanto è necessario provvedere ad effettuare i necessari aggiornamenti e le conseguenti comunicazioni agli enti interessati, come previsto principio contabile stesso;
- che il citato D.Lgs. 118/2011 contiene, agli allegati 4/4 e 11, rispettivamente il nuovo principio contabile per il Bilancio consolidato ed il nuovo schema di Bilancio consolidato, da applicarsi a decorrere dall’esercizio 2017;
- che, in particolare, alla luce di unanimi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, si ritiene necessario definire puntualmente il concetto di “strumentalità” e di “partecipazione”, al fine di determinare la corretta composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica con particolare riguardo alla definizione di “ente strumentale controllato” ed “ente strumentale partecipato” di cui all’art. 11-ter di cui al citato D.Lgs. 118/2011;
- che la «strumentalità» cui fa richiamo l’art. 11-ter (nozione positivamente ricavabile, in precedenza, dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e ora dall'art. 4, comma 2°, lett. d), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175), «sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo e per il perseguimento dei loro fini istituzionali» (cfr. Cons. Stato, 22 gennaio 2015, n. 257), ovvero nel caso in cui le società partecipate «svolgono servizi [...] rivolti agli stessi enti partecipanti» (così la Corte dei Conti, delib. n. 27/SEZAUT/2016/FRG);

- che, sebbene la nozione appena delineata sia stata dettata con precipuo riferimento alle società partecipate, una lettura sistematica e coerente con il quadro normativo d'insieme degli artt. 11-bis e 11-ter, D.Lgs. n. 118 del 2011, porta ad escludere dal «Gruppo amministrazione pubblica» tutte le aziende e gli enti che non svolgono attività che possano definirsi «strumentali» nei termini di cui sopra;
- che ai sensi del “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” la definizione del Gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione diretta o indiretta al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;

**PRESO ATTO** delle seguenti indicazioni contenute nel citato “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” allegato al D.Lgs. 118/2011:

- gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti). E' riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce. E' approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- l'ente predispone due distinti elenchi:
  1. Elenco degli enti componenti il “Gruppo amministrazione pubblica”;
  2. Elenco degli enti componenti il “Gruppo amministrazione pubblica” oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato;

**nel primo elenco** (Enti componenti il gruppo) devono essere inclusi:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta

attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 Gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o

indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

**il secondo elenco** (Enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco e possono non essere non inseriti nel secondo elenco gli enti e le società del gruppo nei casi di:

a) Irrelevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla

determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

**RITENUTO** pertanto necessario aggiornare, al fine di recepire le nuove indicazioni contenute del Principio contabile applicato per il bilancio consolidato, l'individuazione degli organismi costituenti il Gruppo Comune di Sandrigo e degli organismi da includere nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato 2020;

**EFFETTUATA**, sulla base dei criteri sopra illustrati, la ricognizione ai fini dell'identificazione del "Gruppo Comune di Sandrigo" (elenco 1), con il seguente esito:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	
PARTECIPAZIONI DIRETTE	
Società partecipate	Quota posseduta
SO.RA.RIS. S.p.A.	6,10%
VIACQUA S.p.A.	1,41%
Enti strumentali partecipati	Quota posseduta
CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORD EST	8,18%
C.I.A.T.	2,25%
CONSIGLIO BACINO BACCHIGLIONE	0,766%
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,09%

**AVVISATA** la necessità di avviare le procedure ai fini della redazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020;

**DATO ATTO** che al fine di definire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Sandrigo, la soglia di irrilevanza alla data odierna è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale 2019 come segue:

PARAMETRI	COMUNE DI SANDRIGO	SOGLIA RILEVANZA 3%	SOGLIA RILEVANZA 10%
Totale attivo	39.596.219,97 €	1.187.886,60 €	3.959.622,00 €
Patrimonio netto	30.904.824,13 €	927.144,72 €	3.090.482,41 €
Ricavi caratteristici	5.026.337,37 €	150.790,12 €	502.633,74 €

**RILEVATO** che gli enti e società di cui sottoelencate, rientrano nel perimetro di consolidamento indipendentemente dalle verifiche dei parametri di incidenza previsti dall'allegato 4/4 del D. Lgs. n. 118/2011 in quanto titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo:

Società partecipate	Quota posseduta
SO.RA.RIS. S.p.A.	6,10%
VIACQUA S.p.A.	1,41%
CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORD EST	8,18%

**ESAMINATI**, per ciascun organismo appartenente al "Gruppo Comune di Sandrigo", i valori dell'attivo patrimoniale, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici (valore della produzione) relativi ai bilanci 2019 ai fini di valutarne l'incidenza rispetto ai corrispondenti valori del Comune di Sandrigo secondo i parametri sopra indicati, con il seguente esito:

SOCIETA'/CONSORZI	TOTALE ATTIVO	PATRIMONIO NETTO	RICAVI CARATTERISTICI
<b>SOGLIE DI RILEVANZA</b>	<b>1.187.886,60 €</b>	<b>927.144,72 €</b>	<b>150.790,12 €</b>
C.I.A.T.	3.400.393,09 €	3.157.731,39 €	370,05 €
% su COMUNE SANDRIGO	8,59%	10,22%	0,01%
ATO - CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE	3.340.329,31 €	2.201.250,02 €	587.049,00 €
% su COMUNE SANDRIGO	8,44%	7,12%	11,68%
CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	6.899.997,00 €	1.008.863,00 €	3.420.837,00 €
% su COMUNE SANDRIGO	17,43%	3,26%	68,06%

**RITENUTO** alla luce di quanto sopraesposto, di individuare l'area di consolidamento del gruppo "Comune di Sandrigo" come segue:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	
PARTECIPAZIONI DIRETTE	
Società partecipate	Quota posseduta
SO.RA.RIS. S.p.A.	6,10%
VIACQUA S.p.A.	1,41%

<b>Enti strumentali partecipati</b>	<b>Quota posseduta</b>
CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORD EST	8,18%
C.I.A.T.	2,25%
CONSIGLIO BACINO BACCHIGLIONE	0,766%
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,09%

## **PROPONE**

Per le motivazioni narrate in premessa che si intendono qui integralmente riportate ed approvate:

1. di individuare quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Sandrigo”, i seguenti organismi partecipati:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	
PARTECIPAZIONI DIRETTE	
<b>Società partecipate</b>	<b>Quota posseduta</b>
SO.RA.RIS. S.p.A.	6,10%
VIACQUA S.p.A.	1,41%
<b>Enti strumentali partecipati</b>	<b>Quota posseduta</b>
CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORD EST	8,18%
C.I.A.T.	2,25%
CONSIGLIO BACINO BACCHIGLIONE	0,766%
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,09%

2. di approvare il seguente elenco degli enti e società che, sulla scorta dei principi contabili di cui all'allegato 4/4 del D. Lgs n. 118/2011 costituisce il perimetro di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato 2020 da approvare entro il 30 settembre 2021:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	
PARTECIPAZIONI DIRETTE	
Società partecipate	Quota posseduta
SO.RA.RIS. S.p.A.	6,10%
VIACQUA S.p.A.	1,41%
Enti strumentali partecipati	Quota posseduta
CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORD EST	8,18%
C.I.A.T.	2,25%
CONSIGLIO BACINO BACCHIGLIONE	0,766%
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,09%

3. di provvedere al consolidamento dei bilanci degli enti strumentali e delle società di cui al precedente punto 2, utilizzando il “metodo proporzionale” secondo le percentuali evidenziate nei elenchi sopra riportati;
4. di comunicare l’elenco del perimetro di consolidamento a tutti gli enti in esso ricompresi al fine di consentire ai suddetti componenti di conoscere con esattezza l’area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste, stabilendo in proposito che i bilanci di esercizio relativi all’anno 2020 e la documentazione integrativa dovranno essere trasmessi dai singoli enti entro il 31 luglio 2021;
5. di dare atto che il perimetro di consolidamento definito con il presente atto è da intendersi provvisorio e potrà essere oggetto di revisione in sede di nota integrativa a corredo del bilancio consolidato.

**Proposta n. 49 del 14-05-2021**

<b>OGGETTO</b>	INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL GRUPPO COMUNE DI SANDRIGO E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020
----------------	--

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e presentata per l’approvazione dall’Assessore competente;

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale;
- l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di “...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il

contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;

DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

VISTI i pareri di cui all'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi palesi favorevoli il cui esito è stato riconosciuto e proclamato dal Presidente;

### DELIBERA

Per le motivazioni narrate in premessa che si intendono qui integralmente riportate ed approvate:

1. di individuare quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Sandrigo", i seguenti organismi partecipati:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	
PARTECIPAZIONI DIRETTE	
Società partecipate	Quota posseduta
SO.RA.RIS. S.p.A.	6,10%
VIACQUA S.p.A.	1,41%
Enti strumentali partecipati	Quota posseduta
CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORD EST	8,18%
C.I.A.T.	2,25%
CONSIGLIO BACINO BACCHIGLIONE	0,766%
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,09%

2. di approvare il seguente elenco degli enti e società che, sulla scorta dei principi contabili di cui all'allegato 4/4 del D. Lgs n. 118/2011 costituisce il perimetro di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato 2020 da approvare entro il 30 settembre 2021:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	
PARTECIPAZIONI DIRETTE	
Società partecipate	Quota posseduta
SO.RA.RIS. S.p.A.	6,10%
VIACQUA S.p.A.	1,41%
Enti strumentali partecipati	Quota posseduta
CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORD EST	8,18%
C.I.A.T.	2,25%
CONSIGLIO BACINO BACCHIGLIONE	0,766%
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,09%

3. di provvedere al consolidamento dei bilanci degli enti strumentali e delle società di cui al precedente punto 2, utilizzando il “metodo proporzionale” secondo le percentuali evidenziate nei elenchi sopra riportati;
4. di comunicare l’elenco del perimetro di consolidamento a tutti gli enti in esso ricompresi al fine di consentire ai suddetti componenti di conoscere con esattezza l’area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste, stabilendo in proposito che i bilanci di esercizio relativi all’anno 2020 e la documentazione integrativa dovranno essere trasmessi dai singoli enti entro il 31 luglio 2021;
5. di dare atto che il perimetro di consolidamento definito con il presente atto è da intendersi provvisorio e potrà essere oggetto di revisione in sede di nota integrativa a corredo del bilancio consolidato.

<b>OGGETTO</b>	<b>INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI COSTITUENTI IL GRUPPO COMUNE DI SANDRIGO E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020</b>
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
**Stivan Giuliano**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.  
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma  
autografa.

**IL Segretario**  
**FLORIANI CRISTINA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.  
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma  
autografa.